



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N. 55/37 DEL 5.11.2020

Oggetto: Rimborsamento delle somme pagate dalle aziende agricole per gli esami della reazione a catena della polimerasi (PCR), eseguiti sui capi bovini nell'anno 2020. Articolo 25, comma 2, della L.R. n. 22 del 23 luglio 2020.

L'Assessore dell'Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale ricorda alla Giunta che, ai sensi del comma 2 dell'art. 25 della L.R. n. 22 del 23 luglio 2020, la Regione è autorizzata a procedere al rimborso delle somme pagate dalle aziende agricole per gli esami della reazione a catena della polimerasi (PCR), eseguiti sui capi bovini nell'anno 2020, per un totale di euro 65.000, disponibili nel capitolo SC08.8718, missione 16, programma 01, titolo 1 PCF U.1.04.01.02.017 del bilancio della Regione per l'anno 2020.

A tale proposito l'Assessore illustra alla Giunta che la febbre catarrale degli ovini, più comunemente conosciuta come Bluetongue (BT), è una malattia infettiva virale dei ruminanti, trasmessa per lo più da insetti appartenenti al genere *Culicoides*. Attualmente si conoscono 27 sierotipi del virus. In particolare, l'Assessore fa presente che nel mese di settembre dell'anno 2018 è stata rilevata per la prima volta la circolazione del sierotipo BTV3, fino a quel momento presente nel continente africano e dalla fine dell'anno 2017 anche nella Regione Sicilia, unica Regione con la Sardegna in cui è stata confermata finora la circolazione di tale sierotipo in ambito nazionale.

L'Assessore riferisce che in base ai dati comunicati dall'Assessorato dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale, l'incursione del sierotipo BTV3 nel territorio regionale ha interessato, nell'anno iniziale, un'area circoscritta della Sardegna sud occidentale con complessivi 26 focolai confermati nei territori dei comuni di Teulada, Santadi, Giba, Sant'Anna Arresi, San Giovanni Suergiu e Piscinas della provincia Sud Sardegna.

L'Assessore specifica che a seguito della conferma di malattia in un territorio, l'assetto normativo comunitario e nazionale in materia di BT prevede l'istituzione di zone di restrizione, definite in conformità all'articolo 8, comma 3, del decreto legislativo 9 luglio 2003 n. 225 (decreto di attuazione della direttiva 2000/75/CE relativa alle misure di lotta e di eradicazione del morbo "lingua blu" degli ovini) e dal Regolamento (CE) n. 1266/2007 e s.m.i. relativo alle misure di applicazione della direttiva 2000/75/CE del Consiglio per quanto riguarda la lotta, il controllo, la vigilanza e le restrizioni dei movimenti di alcuni animali appartenenti a specie ricettive alla febbre catarrale.



L'attuale restrizione regionale per sierotipi della BT è stata definita dal Ministero della Salute con nota DGSAF n. 24893 del 8.10.2018, e confermata da analoghi provvedimenti ministeriali, fra i quali assume rilevante importanza l'Allegato A al dispositivo ministeriale n. prot. DGSAF 17522 del 26.6.2019. Attualmente la Sardegna, oltre a restrizioni riguardanti altri sierotipi, fatta eccezione per la sola provincia di Sassari, è zona di restrizione per il sierotipo BTV3, e pertanto, in base alla normativa vigente, è vietato lo spostamento di animali; è possibile autorizzare la movimentazione solo nel caso in cui i capi risultino essere vaccinati nei confronti di tutti i sierotipi circolanti nella zona di origine e si trovino nel periodo di copertura immunitaria, oppure, come nel caso del sierotipo BTV3, per il quale non sono tuttora disponibili in commercio presidi immunizzanti, se sottoposti entro 7 giorni prima della partenza a test PCR (reazione a catena della polimerasi) con esito negativo.

L'Assessore sottolinea che l'esecuzione del test PCR, su tutti gli animali o su un campione definito di una partita di animali da movimentare, risulta attualmente l'unico strumento per poter consentire la movimentazione di animali per il sierotipo SBTV3, e che, come previsto dal dispositivo ministeriale n. 17522/2019, le spese dei test si configurano come spese obbligatorie a carico dell'impresa interessata; l'Assessore specifica inoltre che le analisi vengono svolte dall'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sardegna (IZS) ad un costo unitario per capo pari a euro 25,08 e che la spesa può essere rendicontata dall'impresa in quanto i laboratori accreditati procedono all'accettazione dei campioni e alla successiva analisi solo nel caso in cui i campioni di sangue prelevati dai bovini da movimentazione siano accompagnati oltre che da apposita modulistica compilata dai Servizi veterinari delle ASL, anche da copia del versamento attestante il pagamento delle spese da parte del soggetto richiedente (bollettino postale con attestazione di pagamento o in alternativa copia del bonifico).

L'Assessore informa inoltre la Giunta del fatto che, in base ai dati comunicati dall'Assessorato dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale, in ragione della attuale situazione epidemiologica relativa al sierotipo BTV3, molto più favorevole rispetto a quella dell'anno di insorgenza, per disposizioni ministeriali, dal 5 giugno 2020 l'esecuzione del test PCR al fine di autorizzare la movimentazione, rimane condizione indispensabile per i soli capi movimentati dalle aziende ricadenti nei comuni di Giba, Piscinas, Teulada, Sant'Anna Arresi, San Giovanni Suergiu e Santadi, e che si ritiene possibile che il competente Assessorato possa in tempi brevi chiedere che le restrizioni possano venir meno per tutta la Sardegna.



L'Assessore fa presente alla Giunta che l'aiuto dovrà essere erogato secondo le modalità e nel rispetto delle condizioni e dei massimali fissati dal regolamento (UE) n. 1408/2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" nel settore agricolo.

L'Assessore propone, inoltre, che in ragione della celerità con cui gli aiuti devono essere erogati, tenuto conto del fatto che l'Agenzia regionale Argea risulta impegnata nelle procedure di passaggio di consegne con Agea al fine dell'avvio dell'Organismo pagatore regionale, in base a quanto previsto dall'art. 15, lett. i) della legge regionale 8 agosto 2006, n. 13, l'intervento sia attuato dall'Agenzia regionale Laore Sardegna.

L'Agenzia dovrà curare la redazione dell'avviso pubblico, la ricezione e l'istruttoria delle domande, la realizzazione di controlli a campione sui requisiti autocertificati, la liquidazione e gli obblighi previsti dalla normativa comunitaria relativa agli aiuti di Stato, per i quali l'Agenzia Laore viene conseguentemente individuata quale Autorità Responsabile e soggetto concedente come definito dal Decreto del Ministero dello sviluppo economico 31 maggio 2017, n. 115 "Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni".

A tale fine l'Assessore propone che i 65.000 euro previsti per l'attuazione dell'intervento, iscritti nel capitolo SC08.8718, missione 16, programma 01, titolo 1 PCF U.1.04.01.02.017 del bilancio della Regione per l'anno 2020, vengano interamente trasferiti all'Agenzia Laore Sardegna.

L'Assessore dell'Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale propone pertanto alla Giunta regionale di dare attuazione al rimborso delle somme pagate dalle aziende agricole per gli esami della reazione a catena della polimerasi (PCR), eseguiti sui capi bovini nell'anno 2020, previsto all'articolo 25, comma 2 della L.R. n. 22 del 23 luglio 2020 secondo le modalità esposte.

La Giunta regionale, udita la proposta dell'Assessore dell'Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale, visto il parere favorevole di legittimità del Direttore generale dell'Assessorato sulla proposta in esame

DELIBERA

- di istituire, ai sensi dell'art. 25, comma 2, della L.R. n. 22/2020, un aiuto per effettuare il rimborso delle somme pagate dalle aziende agricole per gli esami della reazione a catena della polimerasi (PCR), eseguiti in Sardegna sui capi bovini nell'anno 2020;



- di attuare l'intervento per il tramite dell'Agenzia Laore Sardegna, in forza di quanto previsto dall'art. 15, lett. i) della legge regionale 8 agosto 2006, n. 13.

L'Agenzia Laore dovrà curare la redazione dell'avviso pubblico, la ricezione e l'istruttoria delle domande, la realizzazione di controlli a campione su eventuali requisiti per i quali potrà essere richiesta l'autocertificazione, la liquidazione e gli obblighi previsti dalla normativa comunitaria relativa agli aiuti di Stato, per i quali l'Agenzia Laore viene conseguentemente individuata quale Autorità Responsabile e soggetto concedente come definito dal Decreto del Ministero dello sviluppo economico 31 maggio 2017, n. 115 "Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni";

- di erogare l'aiuto nel rispetto delle condizioni e dei massimali fissati dal regolamento (UE) n. 1408/2013, sugli aiuti "de minimis" nel settore agricolo;
- di trasferire all'Agenzia Laore la somma di euro 65.000 destinata all'intervento, disponibili in conto competenza nel capitolo SC08.8724, missione 16, programma 01, titolo 1 PCF U. 1.04.01.02.000 del bilancio della Regione per l'anno 2020.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Direttore Generale

Silvia Curto

Il Presidente

Christian Solinas